

# Tempi, richieste, impugnazioni: i chiarimenti sulle pene sostitutive a un anno dal debutto

## Riforma penale

Possono essere ammessi i condannati alla detenzione fino a quattro anni

Il limite si applica all'intera sanzione inflitta, non a quella residua

Pagina a cura di  
**Fabio Fiorentin**

A un anno dal debutto delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi introdotte dalla riforma Cartabia, sono molti i dubbi interpretativi su cui si è pronunciata la Cassazione attorno al raccordo dei nuovi istituti con il sistema penale, processuale e sostanziale. È infatti entrata in vigore

il 30 dicembre 2022 la riforma che, intervenendo sulla legge 689/1981, ha introdotto nell'ordinamento le nuove pene sostitutive – vale a dire la semilibertà sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilità sostitutivo – e ha modificato la pena pecuniaria sostitutiva. Si è così consentita l'adozione di misure alternative al carcere per condanne fino a quattro anni già nella fase di merito, senza il passaggio davanti al giudice di sorveglianza, in precedenza necessario in base all'articolo 656 del Codice di procedura penale.

Tra le questioni di maggiore impatto affrontate dalla Cassazione, c'è innanzitutto la perimetrazione dei limiti di pena che consentono l'accesso del condannato alle pene sostitutive. L'orientamento della Corte, che pare consolidarsi, è quello di ancorare questo limite alla soglia dei quattro anni intesi come pena inflitta dalla sentenza di condanna e non come pena effettiva da espiare; la Suprema

corte (sentenza 48868/2023) ha infatti escluso ogni dubbio di costituzionalità della norma così interpretata. La Cassazione, inoltre, ritiene le nuove pene istituti di natura sostanziale e, dunque, ne ha affermato l'applicabilità secondo la regola del favor rei (sentenza 48579/2023).

Sotto il profilo processuale, la Cassazione ha ritenuto ammissibili le istanze di applicazione delle nuove pene in sede di appello nei procedimenti pendenti al 30 dicembre 2022 fino alla presentazione delle conclusioni scritte (sentenza 49319/2023). La Cassazione ha poi precisato che la richiesta va presentata attraverso gli strumenti processuali individuati per le impugnazioni in generale e per

l'appello in particolare, vale a dire tramite i "motivi nuovi" (sentenza 41313/2023). Mentre, in relazione al giudizio di legittimità – che si considera pendente alla lettura del dispositivo della decisione di secondo grado –, l'unico limite all'applicazione della nuova disciplina delle pene sostitutive è costituito dalla formazione del giudicato di condanna a pena detentiva non sostituita in data precedente all'entrata in vigore della riforma (sentenza 45097/2023). Nel caso, poi, di ricorso pendente di fronte alla Cassazione al 30 dicembre 2022 e in seguito dichiarato inammissibile, non è preclusa la possibilità di chiedere l'applicazione di una pena sostitutiva al giudice dell'esecuzione, purché l'istanza sia presentata entro 30 giorni dall'irrevocabilità della sentenza.

È stato chiarito, inoltre, che l'avviso relativo alla possibilità di chiedere una pena sostitutiva (articolo 545-bis, comma 1, Codice di procedura penale) va fornito solo nel procedimento or-

dinario, non anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti: in questa ipotesi l'accesso alle pene sostitutive è rimesso all'accordo negoziale (sentenza 32357/2023). Di forte impatto applicativo è, poi, il principio per cui l'imputato non può valersi dello "scioglimento del cumulo" per beneficiare dell'applicazione delle nuove pene sostitutive, evitando le preclusioni fissate per determinati reati (sentenza 43531/2023).

Ancora, la Corte d'appello di Napoli (sentenza del 20 ottobre 2023) ha chiarito che il giudice, a prescindere dalla richiesta, può applicare discrezionalmente – alla luce dei criteri della legge 689/1981 – la pena sostitutiva che ritenga più idonea nel caso concreto. Infine, è stato precisato (sentenza 43960/2023) che il provvedimento che decide sulla sostituzione della pena detentiva non può essere impugnato in via autonoma rispetto alla sentenza che definisce il giudizio.



**Per la Cassazione sono istituti di natura sostanziale e si applicano secondo la regola del favor rei**